Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3133

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

(Conversione in legge del DL n. 177 del 2026)

N. 547 – 16 novembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3133

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche

(Conversione in legge del DL n. 177 del 2026)

N. 547 – 16 novembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 3 -**

ARTICOLO 1 ..... - 3 -

MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI ..... - 3 -

ARTICOLO 2 ..... - 9 -

MISURE PER FRONTEGGIARE LA GESTIONE DI EVENTI IMPREVEDIBILI CORRELATI ALL'AMBIENTE E AL CLIMA ..... - 9 -

ARTICOLO 3 ..... - 13 -

RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ..... - 13 -

ARTICOLO 4 ..... - 15 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ECONOMIA CIRCOLARE ..... - 15 -

ARTICOLO 5, COMMI 1 E 2 ..... - 20 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BONIFICA ..... - 20 -

ARTICOLO 5, COMMI DA 3 A 7 ..... - 24 -

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AREA DENOMINATA "TERRA DEI FUOCHI" ..... - 24 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3133**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Battistoni (FI-PPE) e Pizzimenti (LEGA)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

Il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali

Le norme apportano modificazioni alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. Le disposizioni, in particolare:

- attribuiscono alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) relative ai progetti di propria competenza, modificando l'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice [comma 1, lettera *a)*, numero 1)];

- prevedono[1] che il decreto annuale che definisce[2], tra l'altro, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA) e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, definisca anche i costi relativi ai rimborsi dei diritti di istruttoria dovuti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*ter* del Codice, in caso di inosservanza dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale [comma 1, lettera *a*), numero 2)];
- stabiliscono che, a decorrere dal 2026, i costi dei predetti rimborsi siano coperti, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe corrisposte dai soggetti proponenti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice [comma 1, lettera *b*)].

Si evidenzia che a tal fine la disposizione interviene, novellando il comma 2-*ter* del suddetto articolo 25 del Codice che, nel testo previgente, prevede che la summenzionata copertura sia assicurata mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con uno stanziamento di euro 840.000 per il 2021, di euro 1.640.000 per il 2022 ed euro 1.260.000 per il 2023;

- introducono[3] una disposizione di coordinamento relativa all'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale (PUA) [comma 1, lettera *c)*].

È quindi autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2027 per rafforzare, con particolare riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale e al rispetto delle relative condizioni (comma 2).
Alla copertura dell'onere, pari a 500.000 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto corrente												

[1] Con l'inserimento del comma 5-*bis* all'articolo 8 del Codice dell'ambiente.
[2] Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del Codice dell'ambiente.
[3] Modificando l'articolo 27, comma 2, lettera *d)* del Codice.

Risorse da destinare alle attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con specifico riferimento ai profili sanitari, connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (comma 2)		0,5				0,5				0,5		
Minori spese in conto corrente												
Riduzione Tabella A– MASE (comma 3)		0,5				0,5				0,5		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce, con riguardo alle seguenti disposizioni che:

- lettera *a)*, numero 1), del comma 1; tenuto conto che i costi di funzionamento della Commissione PNRR-PNIEC trovano copertura nei proventi delle tariffe ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che, nel caso di specie, si tratta di costi che attualmente sono a carico della Commissione tecnica VIA-VAS, non si determinano effetti sul complesso delle tariffe. In tal modo ogni segmento della valutazione ambientale delle opere incluse nei relativi programmi PNRR-PNIEC è ricondotto in capo alla competente Commissione PNRR-PNIEC;
- lettera *a)*, numero 2), del comma 1; la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- lettera *b)* del comma 1, la disposizione, individuando la copertura dei costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria nei proventi derivanti dal versamento delle tariffe VIA non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto la relazione tecnica precisa che, allo stato attuale, tenuto conto sia delle istanze di rimborso giacenti che delle sentenze esecutive e degli ulteriori provvedimenti giurisdizionali, si registra un importo di circa 2 milioni di euro dovuti a titolo di rimborso.

Si stima, inoltre, che all'importo sopra menzionato andranno ad aggiungersi ulteriori 500.000 euro circa, relativi ai ricorsi attualmente in attesa di giudizio. A oggi, si stima in via prudenziale un onere in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pari a circa 2,5 milioni di euro per il 2026. Per gli anni a decorrere dal 2027, considerata una stima di 75 ricorsi annui con richiesta di accertamento del diritto al rimborso, nonché di 77 istanze annue di rimborso poste in via stragiudiziale, l'onere complessivo presunto potrà oscillare fra i 2 e i 2,5 milioni di euro annui. Sulla base della previsione normativa tali costi gravano sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico ambientale, il cui trend è illustrato nella tabella 1, che segue:

Tabella 1

(euro)

ANNO	ENTRATE
2019	6.635.556,17
2020	10.613.648,08
2021	18.642.886,48
2022	28.018.597,32
2023	37.613.775,28
2024	51.161.817,99
2025	23.811.163,50

Tale *trend* di entrate ha garantito negli anni la copertura dei costi di funzionamento secondo il quadro normativo vigente e consente, inoltre, di ipotizzare che, a seguito della modifica normativa in oggetto, sarà assicurata la capienza in relazione ai costi stimati per le istanze di rimborso.

Per completezza, la relazione tecnica riporta di seguito una seconda tabella (Tabella 2), recante evidenza dei costi complessivi di funzionamento delle strutture relativi all'anno 2025 (costi fissi sopportati dalla Direzione generale valutazioni ambientali per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS connesse alle attività delle Commissioni tecniche).

Tabella 2

(euro)

Materiale informatico e di ufficio per le Commissioni	**50.000,00**
Personale di supporto (art.8, co.2 octies, d. lgs 152/06)	502.122,00
Compensi commissari VIA VAS	5.033.664,00
Compensi commissari PNRR PNIEC	5.034.816,00
Trasferte/missioni PNRR PNIEC - VIA VAS	40.000,00
Convenzione Invitalia (art.33, co. 1, d. lgs 152/06)	3.027.661,65
Convenzione CNR (art.8, co.1, d. lgs 152/06)	1.025.420,00
Convenzione GSE S.p.A. (art.1, co.3, DL 153/24)	1.000.000,00
Convenzione Ispra (art.8, co.1, d. lgs 152/06)	500.000,00
Totale	**16.213.683,65**

- lettera *c)* del comma 1; la disposizione si limita a richiamare l'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in forza del quale il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto; pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 è volto a rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale già rilasciate e alla verifica del rispetto delle relative condizioni, anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle innovazioni recate dalla normativa europea in materia di emissioni industriali. Tali attività richiedono il potenziamento delle strutture tecnico-amministrative di supporto alla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, con particolare riferimento alle valutazioni integrate ambiente-salute. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le spese relative alle singole istruttorie AIA sono poste a carico dei gestori degli impianti mediante apposite tariffe istruttorie. In attuazione di tale principio, il decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 prevede che una quota pari al 60 per cento delle tariffe sia destinata ai compensi dei componenti della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC e che la restante quota sia destinata alle attività di supporto tecnico-scientifico svolte da ISPRA nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. La disposizione non modifica tale assetto e non è finalizzata alla copertura dei compensi dei componenti della Commissione né delle attività istruttorie riferibili ai singoli procedimenti, che continuano ad essere integralmente finanziati mediante le tariffe versate dai gestori. L'esigenza di autorizzare una spesa aggiuntiva deriva, invece, dalla necessità di sostenere, nel corso del 2027, una fase transitoria di rafforzamento organizzativo e metodologico del sistema autorizzativo, non direttamente riconducibile alle singole istruttorie e, pertanto, non finanziabile mediante il vigente regime tariffario.

In particolare, le risorse sono destinate:

- alla realizzazione e all'implementazione degli strumenti informatici necessari alla gestione delle nuove fasi istruttorie e all'integrazione delle valutazioni tecnico-sanitarie nei procedimenti AIA, in coordinamento con i processi di digitalizzazione già avviati dall'Amministrazione, per un importo stimato pari a euro 150.000;
- alle attività di supporto amministrativo e organizzativo alla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, per un importo stimato pari a euro 100.000;
- allo sviluppo di metodologie, linee guida e strumenti valutativi finalizzati a garantire un approccio integrato alle valutazioni ambientali e sanitarie, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con enti pubblici di ricerca e istituzioni tecnico-scientifiche, quali ISPRA, ISS, CNR e Università, per un importo stimato pari a euro 250.000.

La quantificazione dell'onere è pertanto determinata come segue:

- strumenti informatici e digitalizzazione delle istruttorie: euro 150.000;
- supporto amministrativo e organizzativo alla Commissione: euro 100.000;
- sviluppo di metodologie e supporto tecnico-scientifico specialistico: euro 250.000.

Totale: euro 500.000 per il 2027.

La previsione è limitata al 2027 in quanto riferita ai costi di primo impianto e di avvio del nuovo modello organizzativo e valutativo. A regime, gli oneri di funzionamento e mantenimento delle attività introdotte saranno sostenuti mediante il ricorso al sistema tariffario disciplinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame trasferiscono alla Commissione PNRR-PNIEC ulteriori competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA [comma 1, lettera *a)*] e pongono a carico dei proventi delle tariffe istruttorie, nel limite di 5 milioni di euro annui, i rimborsi dovuti per il mancato rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale [comma 1, lettera *b)*]. È inoltre autorizzata una spesa di 500.000 euro per il 2027 per il rafforzamento delle attività istruttorie in materia di AIA, con particolare riferimento ai profili sanitari cui si provvede con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) (comma 2).

Al riguardo, con riferimento al comma 1, lettera *b)*, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito all'andamento dei proventi tariffari e agli oneri attesi per i rimborsi, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la capacità delle medesime entrate di assicurare stabilmente la copertura dei rimborsi, nel limite previsto, senza pregiudicare il finanziamento degli ordinari costi di funzionamento delle Commissioni e delle connesse attività istruttorie, anche alla luce della variabilità degli introiti registrata negli ultimi esercizi. Andrebbe altresì chiarito con quali modalità si potrebbe far fronte agli eventuali oneri per rimborsi eccedenti il limite di 5 milioni di euro annui, considerato che, in assenza di risorse aggiuntive, potrebbe rendersi necessario differire il pagamento delle somme dovute.

Con riferimento al comma 2, andrebbe altresì chiarito se le attività di rafforzamento finanziate per il solo anno 2027 comportino esigenze di spesa di carattere continuativo e, in tal caso, sulla base di quali elementi si ritenga che i relativi oneri possano essere integralmente sostenuti a regime mediante il sistema tariffario vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal precedente comma 2, pari a euro 500.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

ARTICOLO 2

Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, denominato "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima", con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 1).

Il fondo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018[4], correlati:

- a crisi del ciclo dei rifiuti;
- alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
- a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
- a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

[4] Si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 distingue tre tipologie di eventi emergenziali: eventi fronteggiabili con interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; emergenze che, per natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome (emergenze di rilievo regionale); emergenze di rilievo nazionale che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere fronteggiate con immediatezza d'intervento con mezzi e poteri straordinari.

- le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento [comma 2, lettera *a)*];
- i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile [comma 2, lettera *b)*];
- le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione [comma 2, lettera *c)*];
- i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento [comma 2, lettera *d)*].

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni. I relativi oneri sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso (comma 3).

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione del Fondo investimenti gestione eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima (comma 1)		11,0	11,0	11,0		11,0	11,0	11,0		11,0	11,0	11,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – MASE (comma 4)		11,0	11,0	11,0		11,0	11,0	11,0		11,0	11,0	11,0

La relazione tecnica:

- in relazione al comma 1, oltre a ribadire il contenuto delle norme, precisa che la dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 costituisce limite di spesa;
- per quanto riguarda il comma 2, oltre a sintetizzare il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse sono a carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica;
- in relazione al comma 3, nulla aggiunge al contenuto delle norme;
- per quanto attiene al comma 4, si limita a sintetizzare le norme.

Relativamente alla finalità e all'ambito applicativo del Fondo di cui al presente articolo, la relazione tecnica afferma che esso fornisce ai comuni uno strumento di intervento per la gestione di eventi ambientali e climatici eccezionali che, pur determinando effetti negativi rilevanti sui territori e imponendo l'adozione di misure urgenti, non presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa di protezione civile per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale o regionale. Il Fondo assume carattere residuale e complementare rispetto agli strumenti emergenziali già previsti dall'ordinamento, evitando qualsiasi sovrapposizione con le competenze del sistema di protezione civile. La categoria degli eventi cui la norma si riferisce individua fenomeni riconducibili ad alterazioni ambientali, climatiche o ecosistemiche aventi carattere straordinario e non programmabile e, in ogni caso, riconducibili alle materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Fondo non è destinato a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala, ma esclusivamente a concorrere alla realizzazione di specifici interventi di gestione da parte dei comuni. A tal fine, nel limite di spesa annuale e complessivo previsto, il decreto ministeriale definirà criteri selettivi di accesso, ferma la previsione che il finanziamento per singolo evento imprevedibile non potrà essere superiore a 1 milione di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, denominato "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima", con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, volto a finanziare la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali (comma 1). Le norme demandano a un decreto interministeriale le modalità per la concessione dei contributi ai comuni, il cui

importo massimo è di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile (comma 2). Ai relativi oneri si provvede con le modalità ivi previste (comma 4) [*cfr*. *infra*].

La relazione tecnica precisa che il fondo non è destinato a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala, ma esclusivamente a concorrere alla realizzazione di specifici interventi di gestione da parte dei comuni, aggiungendo che il decreto ministeriale di cui al comma 2 definirà criteri selettivi di accesso, ferma la previsione che il finanziamento per singolo evento imprevedibile non potrà essere superiore a 1 milione di euro.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sulle disposizioni di cui trattasi, pur tenuto conto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento disposto e degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica, si evidenzia che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle disposizioni i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica, sebbene gli oneri derivanti dalle norme abbiano natura di capitale e il finanziamento disposto avvenga in favore dei comuni. Infatti, essendo i comuni enti ricompresi nel settore delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, l'impatto sul fabbisogno e indebitamento dei finanziamenti di cui sono beneficiari dovrebbe dipendere dai tempi di effettiva realizzazione degli interventi. In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, anche in merito al carattere permanente della spesa che, essendo destinata a spesa d'investimento, dovrebbe risultare, per sua natura, limitata nel tempo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo

accantonamento disposta dall'articolo 5, comma 6 e anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

ARTICOLO 3
Rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo possano richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

Le norme integrano l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevedendo che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, effettuate a supporto dei commissari di Governo, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, ovvero degli interventi ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del due per cento del finanziamento assegnato.
Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE, ora CIPESS) n. 64 del 2019[5], nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014[6].

[5] L'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 64 del 2019, recante misure per l'accelerazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino e tutela della risorsa ambientale finanziati con il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, consente ai Commissari straordinari di avvalersi di SOGESID per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (approvato con D.P.C.M. 20 febbraio 2019) finanziati con il FSC. L'avvalimento opera entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, mediante apposite convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero dell'ambiente.

[6] L'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014 consente al Presidente della regione, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, di delegare l'espletamento delle attività commissariali a un apposito soggetto attuatore, che opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal medesimo Presidente della regione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intervengono sull'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di rendere possibile lo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, da operare a supporto dei Commissari di Governo, disciplinandone i relativi oneri che ne derivano, posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, ovvero ancora non chiusi contabilmente (interventi attualmente ancora non realizzati), nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato purché la quota trovi capienza nell'ambito delle somme già previste nei quadri economici, senza pregiudizio per gli interventi previsti.
Resta invece fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 64 del 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014.

La relazione illustrativa afferma inoltre che la presente disposizione conferisce "rango normativo a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, concernente l'imputazione delle spese di supporto tecnico-amministrativo ai quadri economici degli interventi".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni integrano l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevedendo che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle suddette attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, effettuate a supporto dei commissari di Governo, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, ovvero degli interventi ancora non chiusi contabilmente nel limite massimo del due per cento del finanziamento assegnato.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione illustrativa circa la riconducibilità della presente disposizione a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, si rileva che la relazione tecnica specifica la condizione che gli oneri siano posti a carico dei quadri economici purché la quota trovi in essi capienza, senza pregiudizio per gli interventi previsti. In proposito, si osserva che tale condizione non trova riscontro nel testo della norma, anche considerando che per gli interventi non chiusi contabilmente la suddetta capienza potrebbe non risultare scontata. Su tali aspetti appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

ARTICOLO 4

Disposizioni urgenti in materia di economia circolare

Le norme modificano alcune disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), relative alle norme di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In particolare:

- introducono la lettera *a-bis)* all'articolo 178-*ter*, comma 1, recante i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. La novella prevede l'adozione, da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione [comma 1, lettera *a)*];
- introducono l'articolo 185-*ter*, recante una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali, intesi come cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione [comma 1, lettera *b)*];

  In particolare, la novella:

  - eleva i limiti previsti per il quantitativo di rifiuti in deposito, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con specifici codici, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi;
  - prevede che le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possano essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Tale disposizione non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

  La relazione illustrativa ricorda che è in corso di adozione un nuovo regolamento volto alla semplificazione delle attività di gestione di tali materiali. L'intervento normativo mira, in particolare, a tenere conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 710, reso nell'adunanza del 14 aprile 2026. In tale sede, la Sezione consultiva ha rilevato che lo schema di regolamento, in assenza di un'apposita copertura legislativa, non avrebbe potuto derogare alle condizioni del deposito temporaneo stabilite dalla fonte primaria (articolo 185-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006), sotto il profilo, in particolare, dei quantitativi massimi accumulabili. Al fine di superare tale censura di

legittimità riguardante la gerarchia delle fonti e la potestà regolamentare, si rende necessario intervenire con una norma di rango primario.

- inseriscono il comma 2-*bis* all'articolo 223, prevedendo che la partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio, sia disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali [comma 1, lettera *c)*].

Viene inoltre modificato l'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, recante misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare. Vengono sostituiti i commi 2 e 3, indicando esplicitamente le condizioni (assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata e rispetto dei valori limite di emissione, come specificati dalla novella), al ricorrere congiunto delle quali gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile[7] non costituiscono modifiche sostanziali né varianti sostanziali degli impianti interessati, con conseguente assoggettamento a un regime procedimentale semplificato. In particolare, viene richiesto il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Detti interventi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (comma 2).

Viene altresì modificato l'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, che prevede deroghe, fino al 31 dicembre 2026, relativamente ai limiti quantitativi per i cementifici autorizzati alle operazioni di recupero energetico di rifiuti R1 come combustibile. Le modifiche sono finalizzate a ricomprendere nel relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e a prorogare il termine di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 (comma 3).

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni presentano carattere di necessità e urgenza in quanto l'approssimarsi della scadenza del regime vigente rischia di determinare un quadro di incertezza regolatoria incompatibile con i tempi di programmazione industriale e con gli investimenti necessari per incrementare l'utilizzo dei combustibili alternativi in sostituzione delle fonti fossili nei processi produttivi. Il termine del 31 dicembre 2030 è stato individuato in coerenza con il principale orizzonte temporale degli obiettivi europei e nazionali in materia di decarbonizzazione, economia circolare, riduzione delle emissioni climalteranti e incremento dell'utilizzo di combustibili alternativi nei processi industriali.

[7] Si tratta del *c*ombustibile solido secondario, che al verificarsi di determinate condizioni, cessa di essere qualificato come rifiuto e può essere utilizzato come combustibile in specifici impianti industriali.

Infine, viene inserito il comma 5-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo n. 196 del 2021 (Attuazione della direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente), relativo ai requisiti dei prodotti. La novella prevede che i produttori di bottiglie per bevande comunichino annualmente al Consorzio nazionale imballaggi il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, nonché il quantitativo di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicandone la provenienza. Il Consorzio trasmette con cadenza annuale i dati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione di piani e programmi di settore (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- il comma 1, lettera *a)*, inserisce una lettera *a-bis)* al comma 1 dell'articolo 178-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiamando le organizzazioni che adempiono, per conto dei produttori di prodotti, agli obblighi di responsabilità estesa a darsi regole che assicurino la trasparenza e la correttezza dei propri processi decisionali. Fra tali regole, si fa specifica menzione dell'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi consortili di amministrazione, i quali versino in situazioni di conflitto di interesse. Secondo la relazione tecnica tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 1, lettera *b)*, introduce, nel decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo articolo 185-*ter*, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 1, lettera *c)*, inserisce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che negli statuti dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi siano previste misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse nonché specifici obblighi di dichiarazione e di astensione con riguardo ai componenti degli organi consortili di amministrazione, i quali rappresentino imprese impegnate in attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio;
- il comma 2 apporta modificazioni all'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, sull'utilizzo del CSS-Combustibile, al fine di chiarirne alcuni aspetti applicativi;
- il comma 3, lettera *a)*, include nella deroga introdotta al decreto-legge n. 17 del 2022, non solo le cementerie autorizzate a svolgere le operazioni R1 (recupero energetico di rifiuti), ma anche quelle che utilizzano il Combustibile solido secondario (CSS)-Combustibile, ovvero il CSS *end of waste* che ha cessato la propria qualifica di rifiuto in quanto conforme ai criteri e requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla base del quale è stato adottato il

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013. Inoltre, si apportano modificazioni di coordinamento, atteso che per il CSS-combustibile, cessato di essere rifiuto, non sarebbe corretto mantenere la formulazione "avviati al recupero energetico". Infatti, il recupero energetico può essere riferito solo ai rifiuti e non anche al CSS-combustibile, che viene utilizzato senza ulteriori operazioni di recupero. Pertanto, si chiarisce che il limite vincolante riferito all'anno, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, riguarda i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo;

- il comma 3, lettera *b)*, relativo alla proroga del termine stabilito dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030, è finalizzato ad assicurare la continuità di un regime già vigente e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione mantiene invariato l'assetto dei controlli e dei valori limite emissivi applicabili e non comporta, pertanto, effetti finanziari aggiuntivi per le amministrazioni competenti;
- il comma 4 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 196 del 2021, al fine di assicurare un quadro informativo più completo e affidabile lungo l'intera filiera delle bottiglie in plastica per bevande, così da consentire un monitoraggio puntuale sia dei quantitativi di plastica riciclata effettivamente utilizzati, sia dell'origine del materiale stesso, con particolare riferimento alla distinzione tra provenienza da Stati membri dell'Unione europea e provenienza da Paesi terzi. Poiché si tratta di obblighi informativi specifici in capo ai produttori, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La struttura dei flussi informativi e la gestione delle attività di vigilanza e controllo si innestano su strumenti e organismi già operanti, in particolare il sistema consortile e l'Organismo di vigilanza, senza richiedere, secondo la relazione tecnica, la creazione di nuove strutture o l'assegnazione di risorse ulteriori.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al comma 1, modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative alla gestione dei rifiuti. Viene inoltre modificato dal comma 2 l'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di agevolare gli interventi, che vengono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, per la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale delle modifiche di cui trattasi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale delle modifiche.

Il comma 3 modifica l'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, che prevedeva a legislazione previgente deroghe, fino al 31 dicembre 2026, relativamente ai limiti quantitativi per i cementifici autorizzati alle operazioni di recupero energetico di rifiuti R1 come combustibile. Le modifiche sono finalizzate a ricomprendere nel relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e a prorogare il termine di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030. La relazione tecnica afferma che le novelle garantiscono la continuità di un regime già vigente, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta invariato l'assetto dei controlli e dei valori limite emissivi applicabili senza che si determinino effetti finanziari aggiuntivi per le amministrazioni competenti. Ciò premesso, si rileva, con riferimento ai suddetti controlli, che la previsione di estendere la normativa agli impianti che utilizzano CSS-combustibile, nonché di prorogarne il regime al 31 dicembre 2030, appare suscettibile di comportare, per le annualità successive al 2026, ulteriori adempimenti a carico di soggetti pubblici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Sul punto appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di informazione volti ad escludere che dalle citate disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il comma 4 prevede che i produttori di bottiglie per bevande forniscano annualmente specifiche comunicazioni al Consorzio nazionale imballaggi e che detto Consorzio, a sua volta, trasmetta i dati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di settore. La relazione tecnica riferisce che la struttura dei flussi informativi e la gestione delle attività di vigilanza e controllo si innestano su strumenti e organismi già operanti, con particolare riferimento al sistema consortile e all'Organismo di vigilanza, senza richiedere la creazione di nuove strutture o l'assegnazione di risorse ulteriori. Ciò stante, non si formulano osservazioni sulla base di quanto sopra riportato.

ARTICOLO 5, commi 1 e 2
Disposizioni urgenti in materia di bonifica

Le norme modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), in materia di bonifica di siti contaminati. In particolare:

- viene modificato l'articolo 244, prevedendo che le province adottino entro il termine di 150 giorni le ordinanze motivate di diffida del responsabile della potenziale contaminazione (qualora i livelli della suddetta contaminazione risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione) a provvedere in merito. In caso di mancato rispetto del termine, la regione assegna alla provincia interessata un ulteriore termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale l'ordinanza è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)[8]. Detto supporto è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [comma 1, lettera *a)*].

  Si ricorda che l'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le pubbliche amministrazioni, che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne diano comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

  Il successivo comma 2 prevede altresì che la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffidi con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere;
- intervengono sull'articolo 252, comma 3, prevedendo che con decreto interministeriale[9] siano integrati gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale [comma 1, lettera *b)*];
- vengono soppressi ferro e manganese tra le sostanze per le quali la Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006

[8] L'articolo 1 della legge n. 132 del 2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche.

[9] Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 264, comma *2-bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee [comma 1, lettera *c)*].

La relazione illustrativa chiarisce che tale modifica si rende necessaria in quanto sia il ferro che il manganese sono considerati parametri indicatori dello stato di falda e non metalli per i quali si rende necessario indicare valori limite ai fini dell'individuazione della concentrazione costituente soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, trattandosi di metalli privi di effetto tossico e che pertanto non determinano effetti negativi né sull'ambiente né sulla salute umana.

Viene inoltre modificato l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024, estendendo le misure di semplificazione ivi previste agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (comma 2).

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024 prevede che il piano di caratterizzazione sia concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, anziché essere autorizzato dalla regione previa convocazione della conferenza di servizi, e che l'ARPA si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia entro tale termine, il piano è concordato con l'ISPRA, che si pronuncia entro i successivi quindici giorni su segnalazione del proponente. Inoltre, i risultati delle indagini di caratterizzazione, l'analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica, ove occorrente, e il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- il comma 1, lettera *a)*, apporta modificazioni all'articolo 244, che disciplina il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. In particolare, il numero 1) introduce il termine di conclusione del procedimento, pari a 150 giorni, decorrente dalla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 244 e comunque dalla conoscenza della potenziale contaminazione del sito. Si tratta pertanto di una norma a carattere procedurale, priva di effetti per la finanza pubblica. Il numero 2) prevede il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto del suddetto termine di 150 giorni da parte della provincia; tale potere è esercitato dalla Regione con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Trattandosi di attività che rientrano tra le attribuzioni istituzionali dei soggetti interessati, gli stessi vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, in attuazione del principio unionale del "chi inquina paga", volto ad attribuire al

soggetto responsabile dell'inquinamento i costi necessari per il ripristino dell'area contaminata, l'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede espressamente che gli oneri connessi alle attività finalizzate all'identificazione del responsabile della contaminazione siano posti a carico del medesimo soggetto una volta individuato. Nel vigente assetto normativo, l'articolo 244 attribuisce alla Provincia lo svolgimento delle attività ivi previste e dispone, al comma 4-*bis*, che la stessa si avvalga del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi costi sono sostenuti dal responsabile della contaminazione ai sensi del citato comma 2. La disposizione di cui alla lettera *a)*, intervenendo sul medesimo articolo 244, prevede analogamente che, nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, quest'ultima possa avvalersi del supporto tecnico di SNPA. Anche in tale fattispecie, in coerenza con quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 244, i relativi oneri sono destinati a gravare sul soggetto responsabile della contaminazione una volta individuato;

- il comma 1, lettera *b)* prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di disciplinare i criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. Trattandosi di una materia che rientra tra le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con specifico riferimento ai compiti svolti dalla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Dipartimento sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, le relative attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 1, lettera *c)* non determina effetti sulla finanza pubblica;
- il comma 2 estende agli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, nonché del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, le misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati previste all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024. Si tratta pertanto di una norma a carattere procedurale, priva di effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni modificano l'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che le province adottino entro il termine di 150 giorni le ordinanze motivate di diffida del responsabile della

potenziale contaminazione. In caso di inerzia, dopo un ulteriore termine di 30 giorni l'ordinanza è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma che si tratta di attività che rientrano tra le attribuzioni istituzionali dei soggetti interessati e che gli stessi vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, l'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede espressamente che gli oneri connessi alle attività finalizzate all'identificazione del responsabile della contaminazione siano posti a carico del medesimo soggetto una volta individuato.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Inoltre, si prevede che con decreto interministeriale siano integrati gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. Viene altresì modificato l'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee, con la soppressione di ferro e manganese. La relazione tecnica esclude che da tali modifiche discendano effetti negativi per la finanza pubblica. Ciò stante, non vi sono osservazioni da formulare.

Infine, sono estese agli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027), nonché del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020), le misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati previste all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024. La relazione tecnica afferma che le modifiche hanno carattere procedurale e sono prive di effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere la possibilità che l'estensione delle semplificazioni procedurali in esame possa determinare un'accelerazione della realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la

coesione, rispetto alle dinamiche di spesa incorporate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto dei limiti annuali di cassa e dei meccanismi di programmazione finanziaria previsti dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 5, commi da 3 a 7
Disposizioni urgenti per l'area denominata "Terra dei fuochi"

Le norme destinano le risorse disponibili, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024[10], nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione da parte del Commissario unico[11] di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi". Dette risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario. Le relazioni trasmesse dal medesimo Commissario[12] recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale a esso intestata (commi 3 e 5).
Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 (comma 4).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 [comma 6, lettera *a)*];
- l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 [comma 6, lettera *b)*].

Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019.

Tale disposizione prevede che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura commissariale, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, siano poste

[10] L'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo pluriennale da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
[11] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025.
[12] L'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 prevede che il Commissario presenti almeno trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità.

a valere su una quota, non superiore al 2 per cento annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili[13] (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - quota PCM (comma 4)	10,0	10,9	9,7	9,7	10,0	10,9	9,7	9,7	10,0	10,9	9,7	9,7
Maggiori spese correnti												
Incremento risorse Struttura Commissario unico per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica "Terra dei fuochi" – funzionamento (comma 7)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – MASE (comma 6)	4,0	4,0	0,8	0,8	4,0	4,0	0,8	0,8	4,0	4,0	0,8	0,8
Riduzione Tabella B – MEF (comma 6)	6,0	6,9	8,9	8,9	6,0	6,9	8,9	8,9	6,0	6,9	8,9	8,9
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 7)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- il comma 3 destina alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" un importo fino a 200 milioni di euro, a

[13] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli interventi sono attuati dal Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025. Ai sensi del comma 876 della citata legge n. 207 del 2024, le risorse sono assegnate a interventi, identificati mediante specifico CUP, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si provvede altresì alla disciplina delle modalità di monitoraggio e di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi. Le risorse assegnate sono successivamente trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario unico, come previsto dal comma 5;

- il comma 4 incrementa la quota del predetto Fondo attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri di 10 milioni di euro per il 2026, 10,9 milioni di euro per il 2027 e 9,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030. Ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi del comma 6;
- il comma 6, oltre a riportare le disposizioni di copertura, sottolinea che entrambi gli accantonamenti presentano le necessarie disponibilità;
- il comma 7 chiarisce che alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019, e prevede, tuttavia, per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni destinano alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" un importo fino a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti interventi sono attuati dal Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025. Il Fondo, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Alla relativa copertura si provvede con le modalità ivi previste

(*cfr*. *infra*). Inoltre, per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico, inclusi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni, è prevista un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede con le modalità ivi previste (*cfr*. *infra*).

Al riguardo, pur considerando che i suddetti oneri sono limitati agli stanziamenti previsti, si rileva che la norma, oltre a destinare agli interventi in esame fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo, ne dispone l'incremento per le medesime finalità. Ciò stante, in assenza di indicazioni in proposito nella relazione tecnica, appare opportuno acquisire elementi di informazione in merito agli interventi da finanziare, al fine di valutare la congruità delle risorse complessivamente destinate alle predette finalità.

Infine, si osserva che il prospetto riepilogativo ascrive alle norme identici effetti sui tre saldi di finanza pubblica, pur trattandosi di risorse di conto capitale. Al riguardo, considerato che, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, le risorse sono destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, andrebbe chiarito se l'imputazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto sia stata effettuata tenendo conto del momento del trasferimento delle risorse alla predetta contabilità ovvero della loro effettiva utilizzazione per la realizzazione degli interventi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 4 del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

Al riguardo, nel rilevare che si prevede l'utilizzo del fondo speciale di conto capitale per oneri eccedenti il triennio di riferimento del vigente bilancio pluriennale, non si formulano osservazioni, dal momento che i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica disposta dall'articolo 2, comma 4 e anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Si fa presente, altresì, che il comma 7 del medesimo articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito si ricorda che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a euro 174.522.415 per l'anno 2028.

Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, nell'ambito del quale lo stanziamento del Fondo è pari a 139.694.542 euro per l'anno 2027, a 125.763.089 euro per l'anno 2028 e a 125.389.810 euro per l'anno 2029.

Appare, altresì, necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione del predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.